



Comune di Parma

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI
LOTTO 1_IMPIANTO SPORTIVO “FRATELLI FRANCHINI UGO E WILLIAM”
DURATA DI MESI 100**

PROGETTO DI GARA

Sommario

SEZIONE A - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO	3
CONTESTO DI RIFERIMENTO	3
NORMATIVA	3
FINALITA' E OBIETTIVI.....	3
SEZIONE B - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO “FRATELLI FRANCHINI UGO E WILLIAM”	5
Art. 1. Oggetto	5
Art. 2. Durata	5
Art. 3. Importo e fatturazione	5
Art. 4. Ritenuta e Anticipazione	7
Art. 5. Caratteristiche delle aree	7
Art. 6. Modalità di utilizzo delle strutture	7
Art. 7. Obblighi a carico dell'aggiudicatario	8
Art. 8. Gestione punto ristoro	11
Art. 9. Relazione annuale sullo stato dell'impianto e sull'andamento delle attività	12
Art. 10. Manutenzione straordinaria dell'impianto	12
Art. 11. Modifica delle strutture.....	13
Art. 12. Migliorie.....	13
Art. 13. Tariffe	13

Art. 14.	Uso gratuito degli impianti da parte del Comune di Parma	14
Art. 15.	Responsabilità ed obblighi assicurativi	14
Art. 16.	Personale	15
Art. 17.	Rinegoziazione	16
Art. 18.	Cessione del contratto e cessione dei crediti	16
Art. 19.	Restituzione dell'impianto.....	17
Art. 20.	Vigilanza e segnalazioni	17
Art. 21.	Penalità	17
Art. 22.	Variazioni contrattuali e revisione prezzi	18
Art. 23.	Subappalto.....	19
Art. 24.	Risoluzione.....	19
Art. 25.	Risoluzione per decadenza dei requisiti morali	20
Art. 26.	Sospensioni.....	21
Art. 27.	Recesso	21
Art. 28.	Fallimento, morte e incapacità dell'aggiudicatario	21
Art. 29.	Codice di comportamento	22
Art. 30.	Scioperi o interruzioni del servizio per cause di forza maggiore	22
Art. 31.	Cauzione	22
Art. 32.	Tracciabilità dei flussi finanziari.....	22
Art. 33.	Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)	23
Art. 34.	Foro competente	23
Art. 35.	Trattamento dei dati personali.....	23
Art. 36.	Rinvio	24
SEZIONE C - QUADRO ECONOMICO		25
SEZIONE D - SCHEMA DI CONTRATTO		26

ALLEGATO A - PLANIMETRIA

SEZIONE A - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il servizio per la gestione degli impianti sportivi ha come oggetto impianti all'aperto e palestre destinati all'uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico, professionistico e per il tempo libero della collettività nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.

Il Comune di Parma riconosce nella pratica sportiva delle attività motorie e sportive uno strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, di tutela e miglioramento della salute e intende, dunque, garantire la più ampia fruizione di tutti gli impianti di proprietà comunale da parte della collettività e divulgare i corretti stili di vita.

L'Amministrazione Comunale individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in ordine al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive e motorie.

Gli impianti sportivi comunali possono essere classificati in impianti aventi rilevanza economica, quando le dimensioni dell'impianto, le modalità di gestione e il bacino di utenza consentono lo sviluppo di attività commerciali/imprenditoriali o in impianti privi di rilevanza economica, qualora i servizi sportivi siano assicurati alla collettività al di fuori della logica del profitto, in assenza o scarsità di fattori di redditività.

L'impianto oggetto del presente affidamento è privo di rilevanza economica.

NORMATIVA

Il presente servizio è regolato da tutte le vigenti normative nazionali e regionali specifiche ed in particolare:

Articoli 117 e 118 della Costituzione;

Decreto legislativo 242/1999 e successive modificazioni;

Statuto del Coni;

Legge Regione Emilia-Romagna n. 8 del 31/05/2017 e successive modificazioni;

Regolamento per l'affidamento in gestione e concessione in uso degli impianti sportivi comunali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 27/04/2018;

Decreto Ministro dell'Interno 18 marzo 1996 e successive modificazioni;

Decreto Legislativo n. 36/2023 (d'ora innanzi Codice) e successive modificazioni;

D. Lgs. n. 38/2021, secondo le decorrenze previste dall'art. 12-bis.

FINALITA' E OBIETTIVI

Il Comune di Parma, operando in accordo con gli obiettivi della Regione Emilia Romagna, riconosce il valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma espressiva come strumento per la realizzazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico delle persone, il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni e dell'inclusione sociale, la formazione dell'individuo fin dalla giovane età, la promozione delle pari opportunità e del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente nonché per la valorizzazione sociale ed economica dei territori, anche attraverso lo sviluppo della *wellness valley*.

Il Comune di Parma persegue la promozione del diritto allo sport per tutti attraverso l'erogazione di contributi comunali e/o regionali alle famiglie sotto un certo reddito e promuovendo interventi per il benessere e la diffusione della pratica sportiva, anche in un'ottica interculturale. Ne favorisce l'integrazione con gli interventi di politiche della salute finalizzati al superamento del disagio sociale, anche attraverso il coordinamento con politiche educative, formative, di genere, culturali, turistiche e ambientali.

Il Comune di Parma affida la gestione degli impianti sportivi comunali ad associazioni o società sportive impegnate nella diffusione di attività rivolte a una fascia di età che va dai bambini agli anziani, orientate all'inclusione di persone diversamente abili, alla partecipazione femminile e

con una programmazione continuativa delle attività per garantire la massima fruizione dell'impianto a tutta la cittadinanza.

Nelle linee programmatiche l'Amministrazione si propone di trasformare la logica di impianto sportivo in infrastruttura sportiva, che anima e sostiene il territorio nonché di sostenere le società e le associazioni affinché possano svolgere al meglio, con strutture adeguate, la loro attività e possano incidere sulla vita dei quartieri nei quali operano, riconoscendo alle società sportive il ruolo di "sentinelle" sociali, luoghi di comunità ed aggregazione e quindi luoghi educativi.

CLAUSOLA SOCIALE

L'attuale gestore dell'impianto è il **Consorzio Due Torri**, che non occupa lavoratori subordinati.

Si precisa sin d'ora che qualora l'Appaltatore per i servizi richiesti dal presente appalto intenda assumere personale è tenuto ad utilizzare esclusivamente personale regolarmente assunto ed inquadrato, ed è obbligato, a rispettare tutte le condizioni normative e retributive, nessuna esclusa, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro indicato nel presente Capitolato. Il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore dei minimi salariali e delle altre clausole dei contratti collettivi richiamati, nonché delle norme relative agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti dei propri prestatori di lavoro, potrà comportare la risoluzione del contratto stipulato. L'Appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. ^[08]

L'eventuale personale che sarà messo a disposizione dalla Ditta Appaltatrice deve essere professionalmente capace e fisicamente idoneo, a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio e delle misure di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore risponde dell'esecuzione dei servizi unitamente all'operato e al contegno dei propri eventuali dipendenti e/o preposti, e degli eventuali danni che tale personale può arrecare al Comune o a terzi. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impiegate, l'Amministrazione può richiedere ogni documento utile. Tutti gli oneri inerenti alla gestione dell'eventuale personale impiegato sono in capo all'Appaltatore, così come ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, sono tenuti, al momento della presentazione dell'offerta, a trasmettere copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

SEZIONE B - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "FRATELLI FRANCHINI UGO E WILLIAM"

Art. 1. Oggetto

Il presente capitolato regola la gestione e l'utilizzo dell'impianto sportivo "FRATELLI FRANCHINI UGO E WILLIAM" sito in Parma in Via Volturmo 95/A, ad uso pubblico, per lo svolgimento dell'attività sportiva di baseball e softball.

Riferimenti catastali: C.T. Comune di Parma, foglio 14, mapp.5 (parte).

Per tutta la durata dell'appalto l'aggiudicatario dovrà annualmente inoltrare, ai servizi competenti, il piano di avanzamento degli eventuali investimenti proposti e la relativa documentazione giustificativa dei fabbricati e degli impianti realizzati, migliorati o mantenuti.

L'aggiudicatario è obbligato, a richiesta dell'Amministrazione, a partecipare alle iniziative di formazione e a progetti educativi rivolti a operatori, atleti/e e genitori.

Art. 2. Durata

La durata dell'appalto è fissata in mesi 100 (leggasi mesi cento) decorrenti dal 1° settembre 2024, e in ogni caso dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dell'impianto.

È prevista l'opzione di proroga tecnica, unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 11.

Art. 3. Importo e fatturazione

L'Ente si assume l'onere di erogare un importo a titolo di corrispettivo annuo pari a € 8.000,00 (*leggasi euro ottomila/00*) al netto dell'IVA.

Pertanto, l'importo del corrispettivo per la durata contrattuale di mesi 100 è pari a € 66.666,67 (*leggasi euro sessantaseimilaseicentosessantasei/67*) al netto dell'IVA di Legge.

Non sono rinvenibili oneri per la sicurezza da interferenza.

Il corrispettivo sarà erogato in rate trimestrali dietro presentazione di fatturazione elettronica e di rendiconto di dettaglio delle attività svolte. In caso di RTI o figure simili, il rendiconto deve essere unico e deve indicare in modo dettagliato le attività realizzate da ogni componente l'RTI, in raccordo al complesso delle attività riferite al periodo della fatturazione.

La fatturazione dovrà essere in formato elettronico in ottemperanza al D.M. n. 55 del 03.04.2013 e al D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco è UFQSY8.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune di Parma – S.O. Sport – Largo Torello de Strada n. 11/A – 43121 Parma – C. F. e P. IVA 00162210348.

L'Amministrazione Comunale, come da disciplina del D. Lgs. n. 192/2012 - "Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", si impegna a corrispondere gli importi di cui in epigrafe nel termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento delle relative fatture come sopra indicato.

Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, tutti gli elementi di seguito indicati:

- codice univoco del Comune di Parma: UFQSY8;
- estremi dell'atto di impegno di spesa e numero di impegno di spesa (tali dati sono indicati nella comunicazione dell'Amministrazione con la quale la stessa ha informato l'aggiudicatario dell'impegno e della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000);
- i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN;
- il Codice Identificativo Gara (CIG).

Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI), l'Amministrazione potrà procedere come segue:

pagamento delle fatture emesse da ciascuna componente del raggruppamento, solo se indicate in modo dettagliato le attività realizzate da ognuna, in raccordo al complesso delle attività riferite al periodo della fatturazione, e solo se espressamente previsto nell'atto costitutivo della RTI (in applicazione del principio di cui all'art. 68, comma 8 del Codice);

in alternativa, pagamento nei confronti della sola mandataria, la quale procederà alla formalizzazione del rendiconto.

Sarà facoltà dell'operatore economico la scelta tra le due ipotesi sopra esposte, relativamente a quanto indicato nell'atto costitutivo.

La fattura a saldo sarà emessa a seguito della verifica di conformità, ai sensi dell'art. 116 del Codice, e il pagamento di tale fattura sarà effettuato entro 30 gg dal ricevimento purché quest'ultimo sia successivo alla verifica di conformità della prestazione.

Data la natura del servizio prestato, verrà fatta applicazione dell'art. 125, c. 6, del Codice.

La liquidazione delle fatture è subordinata alla regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL verificati tramite DURC da parte della Ditta Appaltatrice, nonché alla regolarità fiscale, la cui attestazione è a carico del fornitore attraverso la presentazione di regolare DURC.

Ai sensi di quanto previsto dall'art 11, c. 6 del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), l'Ente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Ente direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compresi eventuali subappaltatori), l'Ente invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'aggiudicatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva presso Istituti bancari o Poste Italiane spa.

L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA esclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui risulti un inadempimento a carico del beneficiario l'Ente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto sopra citato ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi individuati dall'art. 119, comma 11.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, ai sensi dell'art. 11, c. 1, il Responsabile Unico del Progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici

giorni. Ove, entro tale termine, non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 4. Ritenuta e Anticipazione

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice è operata, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,5 % (leggasi zèro virgòla cinque per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Con riferimento all'anticipazione del prezzo di cui all'art 125 comma 1, del Codice si precisa sin da ora che, qualora l'aggiudicatario ne faccia richiesta, la stessa verrà erogata solamente a seguito della presentazione della cauzione ivi prevista e qualora le prestazioni di cui al presente Capitolato siano effettivamente iniziate. Per le finalità di cui al presente articolo si specifica che l'inizio delle prestazioni del Capitolato coincide con la consegna delle chiavi dell'impianto all'aggiudicatario.

L'importo dell'anticipazione del prezzo è pari al 20% dell'importo contrattuale.

L'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L'importo dell'anticipazione sarà progressivamente recuperato in corso d'anno sugli importi maturati dall'aggiudicatario per la corretta esecuzione del contratto e portato quindi in compensazione sui correlati pagamenti.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 5. Caratteristiche delle aree

L'impianto è costituito da:

n. 1 campo da baseball da gara in terra rossa parzialmente illuminato, recintato e con tribune

n. 1 tunnel di battuta interno alla struttura

n. 1 struttura composta da 3 spogliatoi, punto ristoro, locale caldaie e locali accessori.

Nell'allegato A del presente progetto di gara sono riportate le planimetrie dell'impianto e i riferimenti catastali.

Art. 6. Modalità di utilizzo delle strutture

Le strutture dovranno essere utilizzate, in linea con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 1° luglio 2015, prevalentemente per la promozione sportiva del gioco baseball e softball, per

lo svolgimento di manifestazioni sportive anche di altri sport, ludico-ricreative, convegni ed iniziative sociali.

È, quindi, vietata, pena la risoluzione del contratto di appalto, ogni destinazione diversa delle strutture, non autorizzata dall'Ente.

L'utilizzo delle strutture è di carattere pubblico ed è consentito, oltre che all'aggiudicatario, anche a Federazioni Sportive Nazionali, ad altre società ed associazioni sportive, ad Enti di Promozione Sportiva, ad Istituti scolastici, a semplici cittadini non associati, previo assolvimento delle previste tariffe e degli obblighi assicurativi e sanitari.

Per quanto riguarda tutte le richieste annuali per gli allenamenti, l'aggiudicatario prenderà accordi diretti con altre società o gruppi spontanei che vorranno usufruire dell'impianto.

L'aggiudicatario dovrà assicurare, in giornate per l'utilizzo di terzi, il perfetto stato degli impianti comunali e tutti gli interventi di pulizia, manutenzione, vigilanza e custodia, che allo stesso competono.

Art. 7. Obblighi a carico dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario si obbliga e si impegna a:

1. gestire e mantenere le strutture, gli impianti, le pertinenze e gli arredi di proprietà comunale oggetto del presente capitolato con personale qualificato e conservando la destinazione per la quale gli stessi sono stati realizzati, assumendosi gli oneri della manutenzione ordinaria, della custodia e della pulizia, necessari a garantire la massima efficienza, sicurezza e funzionalità dei medesimi.
L'attività di pulizia deve essere resa conformemente ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti, approvati con DM 51 del 29 gennaio 2021 e pubblicato in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021 e s.m.i.
2. L'appaltatore dovrà volturare a proprio nome, ove presenti, tutti i certificati di prevenzione incendi relativi agli impianti sportivi oggetto della presente procedura, provvedendo a tutte le conseguenti attività previste per legge per il tramite, ove necessario, di operatori economici autorizzati per legge con assunzione delle relative responsabilità di funzionamento; in ogni caso il soggetto aggiudicatario rimane unico responsabile in materia di prevenzione incendi;
3. dotarsi del materiale sanitario previsto per il primo soccorso, tenendolo in perfetta efficienza;
4. dotare le strutture e/o mantenere i necessari estintori antincendio, unitamente al loro controllo, revisione e collaudo;
5. eseguire annualmente i controlli sugli impianti elettrici esistenti per la verifica degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01, trasmettendone l'esito al Settore Sport al fine di conseguire la certificazione degli impianti elettrici anche esistenti;
6. segnalare al Settore Sport e Giovani ogni necessità di manutenzione straordinaria sull'impianto oggetto della gara, compreso l'impianto elettrico e idraulico/termico;
7. provvedere alla voltura delle utenze e dei relativi consumi di energia elettrica, gas, acqua, rifiuti e telefonia dell'intero comparto oggetto di affidamento, che dovranno essere intestate al soggetto affidatario;
8. assumere direttamente a proprio carico tutti gli oneri derivanti dalle operazioni di ripristino, rifacimento e manutenzione straordinaria della struttura, comprese attrezzature, impianti ed arredi, che si dovessero rendere necessari a causa di una omessa manutenzione ordinaria, incuria, colpa degli associati, degli utenti in genere o del pubblico che assiste alle attività, gare o manifestazioni, da qualunque soggetto promosse;
9. informare gli utilizzatori delle strutture degli impianti sportivi delle regole di comportamento, dei divieti, e delle limitazioni previste dal piano di sicurezza, dal regolamento comunale e dal presente capitolato;

10. far rispettare la normativa in materia di divieto di fumo in occasione di manifestazioni sportive;
11. sostenere le spese di collaudi non strutturali o omologazioni federali dell'impianto sportivo;
12. gestire il servizio di guardiania, custodia e sorveglianza in presenza di attività sportiva, mediante:
 - individuazione del personale deputato alle attività di custodia, vigilanza, apertura e chiusura dell'impianto dandone comunicazione all'Ente;
 - apertura e chiusura degli ingressi di accesso alla struttura;
 - servizio di guardiania durante il funzionamento dell'impianto;
 - controllo degli ingressi d'accesso affinché persone estranee non si introducano all'interno dei locali;
 - controllo dei locali e delle strutture affinché non vengano arrecati danni durante le ore d'apertura dell'impianto.Eventuali danni commessi da estranei sia nelle ore di apertura che nelle ore di chiusura dovranno essere segnalati al Comune di Parma;
13. sgombero della neve all'interno dell'impianto sportivo per garantire l'agibilità dello stesso;
14. potature piante e siepi, che non rientrino nella previsione dell'art. 10
L'attività di manutenzione del verde (potature piante, siepi, sfalcio erba, etc.) deve essere resa conformemente ai Criteri Ambientali Minimi del Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde approvati con DM n. 63 del 10 marzo 2020 e pubblicato in G.U. n.90 del 4 aprile 2020.

L'aggiudicatario dovrà provvedere specificatamente alle seguenti attività di manutenzione ordinaria e pulizia:

CAMPO DA GIOCO E DA ALLENAMENTO:

- rifacimento annuale del diamante di gioco (monte di lancio e casa base) e ripresa periodica dei livelli con materiali appropriati (terre Davis e sabbia di frantoio) nelle altre zone di gioco (esterni);
- sfalcio dell'erba nelle aree verdi di pertinenza. Interventi con decespugliatori lungo il perimetro recintato e nell'area dietro agli esterni. I residui dell'erba tagliata dovranno essere raccolti fuori dal terreno di gioco e, prima della sua decomposizione, trasportati e smaltiti e trasportati in pubblica discarica a cura del concessionario;
- risistemazione del terreno di gioco e annaffiatura del diamante dopo ogni turno di gara od ogni qualvolta si renda necessario;
- ripristino delle linee di gioco prima di ogni gara con gesso o vernice.

STRUTTURA, IMPIANTI, ATTREZZATURE, PERTINENZE E PARCHEGGI OVE COMPRESI:

- imbiancatura, tinteggio e rifacimento intonaci esterni/interni delle strutture murarie a necessità;
- manutenzione annuale, pulizia e disostruzione delle grondaie o dei pluviali;
- pulizia periodica annuale, anche con utilizzo di macchine spurgo fogne, di pozzetti d'ispezione, caditoie, linee fognarie bianche e nere o della fossa settica;
- richiesta di autorizzazione allo scarico in acque superficiali, da presentare agli uffici competenti entro il termine di 180 giorni dalla consegna dell'impianto sportivo;
- riparazione dei guasti agli impianti elettrici, che non coinvolgano l'intera linea;
- manutenzione annuale della pompa di calore e condizionatore, ove esistenti;

- riparazione dei guasti agli impianti idrici, che non coinvolgano l'intero circuito idraulico, con ricerca puntuale delle perdite e relativo ripristino; manutenzione dell'addolcitore con utilizzo di prodotti necessari (resine, sale, anticalcare);
- riparazione dei guasti all'impianto termico e igienico sanitario con rinnovo e sostituzione dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e mantenerli in piena efficienza nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale;
- manutenzione ordinaria del boiler e della caldaia con pulizia annuale e prova dei fumi secondo la normativa vigente al fine di garantire il corretto funzionamento di tali impianti;
- manutenzione periodica (compreso ripristino e/o sostituzione) di porte, fissi, infissi e finestre con riverniciature periodiche di parti in legno o in metallo; sostituzione di serrature deteriorate e vetri danneggiati;
- manutenzione di rubinetterie, tubature dell'acqua potabile e scarichi, docce e servizi igienici, con eventuale sostituzione o riparazione di singole parti rotte o deteriorate; con particolare riguardo alla prevenzione degli effetti del gelo nel periodo invernale;
- manutenzione dell'impianto di irrigazione e della pompa sommersa con eventuale riparazione di tutte le parti meccaniche ed elettriche, compresa la riparazione o sostituzione della linea di adduzione idrica e irrigatori statici e/o dinamici;
- ripristino degli apparecchi di illuminazione e sostituzione dei relativi accessori quali lampade, plafoniere, interruttori, punti presa, fusibili ivi compresi corpi illuminanti e lampade delle torri faro ove presenti;
- ricerca di infiltrazione di acqua piovana e riparazione del manto di copertura del fabbricato;
- mantenimento di recinzioni esistenti interne ed esterne, transenne, cancelli, con verniciatura periodica e sostituzione delle parti deteriorate o obsolete;
- controllo periodico sullo stato di conservazione delle tribune, parapetti, sedute, scale, e di tutti gli elementi che compongono la tribuna stessa;
- potature di contenimento di albero fino ai 6 metri di altezza;
- manutenzione ed eventuale riparazione di arredi e attrezzature presenti nei locali della struttura (spogliatoi, uffici, magazzini ecc.). Eventuali smaltimenti di arredi e attrezzature comunali dovranno essere preventivamente autorizzati dal Settore Sport e Giovani;

PULIZIA IMPIANTI, SPOGLIATOI, DOCCE E SERVIZI, LOCALI ACCESSORI ED AREE ESTERNE DI PERTINENZA:

- pulizia, disinfezione e sanificazione delle attrezzature degli impianti e dei locali dovranno essere prestate, giornalmente, con prodotti idonei igienizzanti e detergenti ed eseguite a regola d'arte. Le operazioni di pulizia e il riordino di tutti i locali dovranno essere effettuati dopo ogni attività sportiva (partite, allenamenti o altra manifestazione). L'aggiudicatario dovrà provvedere all'acquisto a proprie spese di tutti i prodotti necessari per l'espletamento del servizio mantenendo anche in perfetta efficienza gli ambienti destinati a servizi igienici per il pubblico;
- l'aggiudicatario dovrà provvedere ad adottare tutti gli accorgimenti e/o effettuare trattamenti periodici di disinfestazione antizanzare come da Ordinanza del Comune di Parma;

CUSTODIA:

L'aggiudicatario si assume l'onere relativo alla custodia ed alla sorveglianza dell'impianto oggetto della presente convenzione, mediante:

- individuazione del personale deputato alle attività di custodia, vigilanza, apertura e chiusura dell'impianto, i cui nominativi e riferimenti telefonici dovranno essere comunicati al Settore Sport e Giovani;
- apertura e chiusura degli ingressi di accesso alla struttura;
- servizio di guardiania durante il funzionamento dell'impianto;

- controllo degli ingressi d'accesso affinché personale estraneo non si introduca all'interno dei locali;
- controllo dei locali e delle strutture affinché non vengano arrecati danni durante le ore d'apertura dell'impianto. **Eventuali danni commessi da estranei sia nelle ore di apertura che nelle ore di chiusura dovranno essere segnalati al Comune di Parma.**

SPESE PER FORNITURE E SERVIZI, BENI MATERIALI DI CONSUMO, ATTREZZATURE E MACCHINE:

L'aggiudicatario, per l'uso della struttura, dovrà utilizzare beni, materiali di consumo, attrezzi e macchine di sua proprietà. L'eventuale utilizzo di attrezzi e macchine di proprietà del Comune verrà regolato da apposito contratto di comodato d'uso.

L'aggiudicatario, oltre agli oneri sopra indicati, si impegna a:

PROMOZIONE DEL VALORE SOCIALE ED EDUCATIVO DELLA PRATICA SPORTIVA COME STRUMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE E AL BENESSERE PSICO-FISICO DELLE PERSONE:

- garantire che tutte le attività che si svolgono all'interno dell'impianto siano improntate al rispetto della deliberazione n. GC-2015-165 del 01/07/2015 "Approvazione delle linee di indirizzo per l'affidamento e la gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Parma o in sua disponibilità" e della deliberazione n. GC-2016-478 del 14/12/2016 "Approvazione delle linee di indirizzo finalizzate alla realizzazione del progetto Accreditamento per il Diritto allo sport e Sportello dello Sport I.E." con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di violenza, bullismo e doping;
- firmare e rispettare l'"Accreditamento – Accordo con le società sportive" recepito con Prot. N. 45615 del 03/03/2017;
- assicurarsi che tutte le attività svolte nell'impianto siano dettate da spirito di lealtà, correttezza e *fair play* sportivo, qualificando in modo significativo le attività educativo-sportive realizzate a favore dei giovani e garantire la presenza di tecnici o istruttori con adeguata preparazione professionale come disciplinato dall'art. 11 della Legge Regionale 31 maggio 2017, n.8 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive";
- garantire la concreta applicazione di tutte le norme di condotta emanate dall'ordinamento giuridico-sportivo per lo svolgimento e l'esercizio delle attività sportive ed il rispetto delle norme cautelari;
- garantire l'applicazione, durante l'intero svolgimento del servizio, di entrambi i Criteri Ambientali Minimi, indicati specificatamente nel presente Capitolato, all'art. 7.

Art. 8. Gestione punto ristoro

L'aggiudicatario all'interno dei locali all'uopo adibiti, potrà aprire un punto ristoro, attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande e/o vendita il cui atto abilitativo, che si impegnerà ad acquisire, sarà strettamente vincolato all'immobile individuato, quale luogo di esecuzione delle prestazioni. L'accesso al punto ristoro dovrà essere ispirata al concetto dello "sport- friendly" ed inserita in un contesto finalizzato a favorire l'attività sportiva, in un'ottica strumentale rispetto a quest'ultima, promuovendo il benessere e la salute oltre che la socializzazione e l'aggregazione delle persone frequentanti il Centro in ragione dell'attività sportiva in esso praticata. Nella struttura potranno, inoltre, essere esposti e/o posti in vendita oggetti e materiali sportivi, nonché prodotti finalizzati alla promozione del benessere, salute e del protagonismo sportivo. Tale autorizzazione non è trasferibile in locali al di fuori da quelli oggetto della presente procedura e cesserà la propria efficacia alla scadenza della stessa, essendo vincolata alla gestione dei locali oggetto del presente

appalto. Pertanto, nulla sarà dovuto all'aggiudicatario alla scadenza a titolo di indennità, né di avviamento né a qualsiasi altro titolo. La gestione deve aver luogo in modo da assicurare l'ottimale erogazione del servizio. L'aggiudicatario è tenuto al rispetto della destinazione d'uso del punto ristoro, alla custodia e conservazione di tutto quanto costituisce l'unità immobiliare, i suoi impianti e le attrezzature, con la diligenza del buon padre di famiglia. L'aggiudicatario, inoltre, dovrà:

- a) acquisire tutte le necessarie autorizzazioni amministrative ed igienico sanitarie prescritte dalle vigenti normative in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. L'aggiudicatario non potrà richiedere rimborsi o indennizzi di sorta per la revoca delle autorizzazioni suddette, qualora si riscontrassero una o più inadempienze alle Leggi vigenti in materia;
- b) prevedere che il personale addetto all'attività di cui al presente articolo sia in regola con tutte le norme sanitarie vigenti in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e con la normativa in materia di diritto del lavoro;
- c) arredare in modo adeguato e a proprie spese i locali destinati al punto ristoro;
- d) rendere l'attività conformemente ai Criteri Ambientali Minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili (approvato con DM 6 novembre 2023, in G.U. n. 282 del 2 dicembre 2023, in vigore dal 1° aprile 2024).

Il punto ristoro dovrà osservare un orario di apertura e chiusura concomitante con l'orario di utilizzo dell'impianto sportivo, nonché il divieto di installazione di slot-machine e/o attrezzature similari all'interno del Centro sportivo. Qualora per qualsiasi motivo il punto ristoro rimanga chiuso, l'aggiudicatario dovrà comunque garantire l'esercizio delle attività sportive e l'uso degli impianti. Al fine di garantire la migliore efficienza organizzativa della struttura nel suo complesso nonché un adeguato ed ottimale livello di servizio per i fruitori dell'impianto, l'aggiudicatario potrà subappaltare la gestione del punto ristoro, a ditta o soggetto qualificato e specializzato nell'attività di somministrazione alle seguenti condizioni:

- a) al gestore del locale è in ogni caso preclusa la facoltà di cedere ad altri il contratto di affidamento in gestione o di sub-affidare o sub-comodare l'azienda di somministrazione;
- b) il contratto di affidamento fra aggiudicatario e gestore dovrà prevedere espressamente una durata non eccedente i termini di cui al contratto di convenzione;
- c) vengano rispettate tutte le condizioni di cui all'art. 119 del D.L. 36/2023 e che all'atto dell'affidamento l'affidatario si sia riservato di subappaltare l'attività di somministrazione.

L'aggiudicatario continuerà in ogni caso a rispondere di fronte al Comune di Parma, in solido con il gestore dell'attività di somministrazione, in relazione all'applicazione delle pattuizioni della convenzione.

Art. 9. Relazione annuale sullo stato dell'impianto e sull'andamento delle attività

L'aggiudicatario dovrà presentare al Settore Sport e Giovani, entro il 28 febbraio di ogni anno, la documentazione (ovvero pezze giustificative, fatture, e certificazioni) relativa alla corretta effettuazione dei lavori di manutenzione ordinaria specificati negli articoli precedenti e una breve relazione sullo stato dell'impianto.

L'aggiudicatario dovrà altresì presentare la relazione sull'andamento delle attività indicando il numero dei tesserati, suddivisi per categoria e fasce di età, relativo alla stagione sportiva precedente nonché il risultato raggiunto rispetto all'incremento percentuale eventualmente indicato nell'offerta tecnica, con particolare attenzione alla fascia d'età 4-20.

Art. 10. Manutenzione straordinaria dell'impianto

Le manutenzioni straordinarie a carico dell'Ente sono quelle necessarie a rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici e precisamente:

- sostituzione di apparati tecnologici (rifacimento di linee elettriche e di circuiti idraulici completi);
L'eventuale sostituzione della caldaia sarà subordinata alla regolare effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria sull'impianto, e sui relativi apparati tecnologici, di cui deve essere presentata idonea documentazione.
- rifacimento completo delle strutture murarie;
- rifacimento completo delle coperture dei fabbricati;
- rifacimento completo delle pavimentazioni.
- Potature di contenimento di alberi ad alto fusto oltre i 6 metri ed eventuale abbattimento, se ritenuto necessario;

Art. 11. Modifica delle strutture

È fatto divieto all'aggiudicatario di apportare modificazioni o alterazioni, anche temporanee, ai locali, alle attrezzature, agli impianti ed a tutto quanto di pertinenza delle strutture, senza aver ottenuto il preventivo nulla osta scritto da parte dell'Ente.

Art. 12. Migliorie

Le eventuali migliorie proposte in sede di offerta tecnica dovranno essere realizzate entro quattro anni decorrenti dalla data di inizio del contratto, conformemente al cronoprogramma presentato.

L'aggiudicatario per ogni eventuale intervento migliorativo, innovativo, ampliativo e addizionale dell'impianto sportivo proposto nell'offerta tecnica dovrà ottenere preventiva autorizzazione da parte dell'Ente e, in caso di assenso, ottenere tutte le necessarie autorizzazioni patrimoniali ed edilizie nonché tutti i necessari pareri dagli enti competenti.

Eventuali migliorie e/o i lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo offerti in sede di gara, ma anche eventuali ulteriori proposte di miglioria dell'impianto offerte all'Ente successivamente all'affidamento del servizio, devono essere autorizzati dall'Ente. L'aggiudicatario dovrà inviare tramite Pec all'Amministrazione Comunale, prima di iniziare i lavori, il progetto esecutivo con tutti i relativi allegati, che saranno approvati dal Settore Opere Pubbliche.

Sono ammissibili eventuali modifiche non sostanziali alle migliorie e/o lavori offerti inizialmente che si rendessero necessarie in fase esecutiva. Anche tali modifiche dovranno essere autorizzate dall'Ente.

Si specifica che, alla scadenza del contratto, tali eventuali opere di miglioria, innovative, ampliative e/o straordinarie addizionali delle strutture, preventivamente autorizzate ed effettuate dall'aggiudicatario, rimarranno in dotazione e nel patrimonio indisponibile dell'Amministrazione Comunale senza che l'aggiudicatario possa pretendere e/o vantare compensi o indennizzi per qualsiasi titolo o causa.

Art. 13. Tariffe

Le tariffe di utilizzo degli impianti e dei servizi connessi alle strutture sono stabilite dal Consiglio Comunale come indicato nel Tariffario approvato ogni anno.

È obbligo per l'aggiudicatario esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso.

La riscossione delle stesse è a beneficio dell'aggiudicatario.

Art. 14. Uso gratuito degli impianti da parte del Comune di Parma

L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione in forma gratuita 72 ore, o tre giornate, a favore dell'Amministrazione Comunale, tutti gli impianti e/o parte di essi in base alle necessità dell'Amministrazione stessa per lo svolgimento di manifestazioni che l'Ente intenderà realizzare, co-organizzare e/o patrocinare nell'ambito della sua attività. Le date saranno comunicate dall'Amministrazione Comunale all'aggiudicatario con un congruo anticipo.

Per l'utilizzo previsto dal presente articolo, l'aggiudicatario dovrà assicurare il perfetto stato dell'impianto e tutti gli interventi di pulizia, manutenzione, vigilanza e custodia, che ad esso competono.

Art. 15. Responsabilità ed obblighi assicurativi

Sarà a carico dell'aggiudicatario ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso e dalla gestione delle strutture avute in affidamento, nonché dello svolgimento delle attività ivi praticate.

All'aggiudicatario competono, integralmente, le responsabilità ed i rischi connessi e derivanti dalla gestione, in particolare, quelle di tipo civilistico, contabile, fiscale, assicurativo e previdenziale, per eventuale personale utilizzato, ed in ragione di ciò solleva l'Ente da qualsiasi azione o pretesa che possa essere intentata da terzi, per qualunque danno a persone o cose dall'uso proprio od improprio della struttura o violazioni delle norme di sicurezza e di igiene.

L'aggiudicatario si assume tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di sicurezza per l'esercizio degli impianti sportivi e dal D. Lgs. n. 81/2008. Dovrà, quindi, predisporre il piano di sicurezza, nominare il Responsabile della Sicurezza, accollarsi ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 e darne comunicazione all'Ente. L'aggiudicatario dovrà provvedere alla compilazione e all'aggiornamento del relativo Registro, relativo al Piano di Mantenimento delle condizioni di Sicurezza come previsto dal D.M. 18/03/96, dal D.L. 81/08 s.m.i. e dalle procedure ed istruzioni operative emanate dal Comune di Parma. Competerà all'aggiudicatario, tra l'altro, la regolare manutenzione, ovvero la messa a disposizione qualora non presenti nell'impianto, dei dispositivi di sicurezza, quali idranti, estintori, ecc.

L'aggiudicatario dovrà produrre idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa, avente una durata almeno pari a quella del contratto di appalto, a copertura di tutti i rischi:

- a) di Responsabilità Civile Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione comunale) in conseguenza di eventi che si dovessero verificare in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 4.000.000,00 senza alcun limite di risarcimento per singola persona o per cose e animali e prevedere tra le altre condizioni anche le estensioni a:
 - danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'Appaltatore si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
 - danni a cose in consegna e/o custodia
 - danni da Conduzione di beni immobili, fabbricati, reti e impianti, tensostrutture dati in gestione/concessione: la responsabilità civile derivante da conduzione, custodia, uso e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di beni immobili, fabbricati, reti e impianti, tensostrutture ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi. L'Assicurazione comprende, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli edifici ad uso anche pubblico destinati ad ospitare servizi collettivi e attività culturali, sportive, ricreative ecc...
- b) di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (prestatori d'opera subordinati e parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL,

dipendenti e non, delle quali l'aggiudicatario si avvalga), in relazione a tutte le operazioni ed attività connesse al presente appalto comprese quelle accessorie, complementari nessuna esclusa ne eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia di euro 4.000.000,00 per sinistro e euro 2.000.000,00 per persona.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.

La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l'Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati".

L'Appaltatore dovrà inoltre esibire una copertura Rischio Locativo ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del c.c. per danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in gestione per una somma assicurata pari al valore dei fabbricati in questione.

Art. 16. Personale

L'Aggiudicatario, nel rispetto ed in applicazione di tutto quanto previsto nel presente Capitolato, si impegna alla gestione di tutte le fasi, non poste a carico di altri soggetti, del servizio oggetto del presente appalto, garantendo tutti gli adempimenti necessari al buon funzionamento del medesimo.

All'eventuale personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, identificato come segue: K511 CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi

L'aggiudicatario si obbliga a retribuire il proprio eventuale personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere a tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Il servizio potrà essere espletato con eventuale personale assunto, qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni, o tramite lavoro volontario.

L'eventuale personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso. L'aggiudicatario, inoltre, dovrà provvedere all'adeguata istruzione dell'eventuale personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'eventuale personale adibito al servizio e gli eventuali volontari dovranno rispettare il D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165" e del Codice di Comportamento adottato dal Comune di Parma, secondo quanto meglio dettagliato all'art. 28 del presente Capitolato.

L'aggiudicatario si impegna a rispettare l'obbligo relativo all'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziale, che dovrà richiedere qualora impieghi persone (dipendenti o volontari)

per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati previsti agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-undecies del Codice penale.

L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare l'eventuale personale addetto o volontario contro gli infortuni.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, sono tenuti, al momento della presentazione dell'offerta, a trasmettere copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

L'inosservanza delle Leggi in materia di lavoro e di sicurezza, di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del presente contratto.

Art. 17. Rinegoziazione

Ai sensi dell'art. 9 del Codice, qualora sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, quali, ad esempio emergenze sanitarie, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Per quanto non ivi previsto si applica l'art. 9 del Codice.

Art. 18. Cessione del contratto e cessione dei crediti

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, c. 1, lett. d), del Codice la cessione del contratto è nulla.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120 comma 12 del Codice, nonché secondo le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991 e all'allegato II.14 - articolo 6 Cessioni di crediti del Codice. Si applica altresì quanto disposto nelle Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come aggiornata con delibera n. 371 del 27 luglio 2022.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente.

E' fatto, altresì, divieto all'aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. L'aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'aggiudicatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'aggiudicatario medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'aggiudicatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 19. Restituzione dell'impianto

Entro i 30 (trenta) giorni successivi alla naturale scadenza del contratto di appalto ovvero entro i 30 (trenta) giorni successivi alla notificazione della revoca o della decadenza disposte per qualsiasi titolo, l'aggiudicatario è obbligato a riconsegnare all'Amministrazione Comunale l'impianto, comprese le eventuali addizioni e le migliorie, in perfetto stato di manutenzione e conservazione, libero da persone o cose, unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata, con espressa esclusione, a qualunque titolo, di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispettivo a carico dell'Amministrazione Comunale. Ciò anche per eventuali investimenti effettuati dall'aggiudicatario e non interamente ammortizzati. Nel caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale procederà allo sgombero d'ufficio a spese dell'aggiudicatario, rivalendosi sulla cauzione versata e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli possa competere.

All'atto della riconsegna dell'impianto verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di consegna attestante la consistenza e lo stato di manutenzione dell'impianto. Ogni danno accertato comporterà per l'aggiudicatario, oltre al pagamento dei costi necessari a ripristinare il corretto stato di manutenzione e di efficienza, l'obbligo di risarcimento.

Art. 20. Vigilanza e segnalazioni

Il Settore Sport e Giovani del Comune eserciterà, in qualunque momento, attività di controllo, verifica e ispezione sull'intera struttura, senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso per accedere direttamente nei locali, agli impianti ed alle attrezzature.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare, tempestivamente e per iscritto al Settore Sport e Giovani, ogni qualsivoglia inconveniente, guasto, deterioramento della struttura, degli impianti e delle attrezzature; è tenuto, altresì, a segnalare, con urgenza, la necessità di interventi relativi alla manutenzione straordinaria.

Art. 21. Penalità

L'inadempimento agli obblighi contrattuali disciplinati dal presente capitolato comporta, nel caso di mancato adeguamento nel termine assegnato nella diffida ad adempiere, l'applicazione delle seguenti penali oltre alle eventuali sanzioni di Legge. La penale può essere reiterata sino all'effettivo adeguamento o alla pronuncia di risoluzione.

N	OGGETTO PENALITÀ	IMPORTO PENALITÀ
1	Inosservanza degli obblighi connessi alla manutenzione ordinaria, pulizia e alla gestione di cui all'art. 7	€ 1.000,00 per ogni violazione rilevata
2	Inosservanza degli obblighi di segnalazione di necessità di manutenzione straordinaria di cui all'art. 7 punto 6	€ 100,00 per ogni violazione rilevata
3	Ritardo nell'acquisizione della titolarità delle utenze di cui all'art. 7 punto 7	1 per mille dell'importo contrattuale annuale per ogni giornata di ritardo successivo a 120 giorni successive alla consegna dell'impianto sportivo
4	Inosservanza degli obblighi connessi alla manutenzione straordinaria conseguente a responsabilità di cui all'art. 7 punto n. 8	€ 3.000,00
5	Inosservanza degli obblighi connessi alla guardiania, custodia e sorveglianza di cui all'art. 7 punto n. 12	€ 2.000,00
6	Inosservanza degli obiettivi programmatici presentati in fase di gara	€ 2.000,00

7	Ritardo nell'esecuzione delle migliori proposte in fase di gara imputabile all'aggiudicatario	1 per mille dell'importo contrattuale annuale per ogni giornata di mancato utilizzo
8	Mancata fruizione, imputabile all'aggiudicatario, delle giornate messe a disposizione all'Amministrazione Comunale	1 per mille dell'importo contrattuale annuale per ogni giornata di mancato utilizzo
9	Violazione e inosservanza del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165" e del codice di comportamento adottato dal Comune di Parma.	€ 500,00 per ogni violazione rilevata
10	Inadempimento relativo al mantenimento dei livelli/standard dei tesserati e/o al raggiungimento dell'eventuale incremento, anche percentuale, indicato nell'offerta tecnica, con particolare riferimento alla categoria bambini/e e ragazzi/e dai 4 ai 20 anni	1 per mille dell'importo contrattuale annuale per ogni giornata di mancato raggiungimento del livello
11	Violazione rilevata con riferimento agli impegni assunti nell'offerta tecnica	€ 500,00 per ogni violazione rilevata
12	Violazione dell'obbligo di presentazione della relazione annuale sullo stato dell'impianto e sull'andamento dell'attività	€ 500,00 per ogni violazione rilevata

L'Amministrazione procederà alla verifica degli obblighi relativi alle clausole sociali indicati all'art. 15 del presente Capitolato. In caso di inosservanza dell'obbligo verrà comminata una penale nel limite massimo del 3% dell'ammontare netto contrattuale con facoltà di rivalersi sulla cauzione definitiva presentata ai sensi dell'art. 30 del presente Capitolato. In caso di reiterata violazione del presente obbligo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Gli importi sopra indicati saranno applicati ad ogni infrazione riscontrata; in caso di recidiva o di infrazioni di (particolare gravità), ad eccezione di quelli relativi alle penalità ai numeri 3, 7, 8 e 10, gli importi potranno essere raddoppiati.

Nel caso in cui le penali applicate non fossero pagate dall'aggiudicatario, gli importi delle stesse verranno detratti dalle fatture o in alternativa dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, avverso il quale l'aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione Comunale.

In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni, l'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione delle citate penali.

È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Art. 22. Variazioni contrattuali e revisione prezzi

Le modifiche in corso di esecuzione trovano compiuta disciplina nell'art. 120 del Codice, al quale integralmente si rimanda quanto a regolamentazione e limiti.

L'Amministrazione, entro i limiti e le condizioni stabilite dal citato articolo 120, può introdurre variazioni contrattuali previa autorizzazione del Responsabile Unico del Progetto.

Inoltre, Con riferimento alle modifiche di cui all'art 120, comma 7 si precisa che le modifiche non sostanziali sono consentite su proposta sia della stazione appaltante sia dell'appaltatore, nei seguenti casi

- a) di ottenere risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per fare fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
- b) di realizzare soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o dei tempi di ultimazione;

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'aggiudicatario se non sia stata approvata dal Responsabile Unico del Progetto.

In ordine alle variazioni contrattuali, viene fatta applicazione dell'art. 120 comma 11, essendo prevista l'opzione della proroga tecnica.

Quanto alla revisione dei prezzi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del Codice, è ammessa al verificarsi delle condizioni di natura oggettiva derivanti dalle misure adottate dalle autorità competenti che determinano una variazione del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo del servizio, e operano nella misura dell'80% della variazione stessa. Ai fini della revisione, da applicarsi come indicato al punto precedente, si farà riferimento alla variazione media dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto dei tabacchi (F.O.I.) riferita all'anno precedente a partire dalla data di avvio del servizio e verrà riconosciuta, come precedentemente indicato, (variazione oltre il 5% dell'importo complessivo e nei limiti dell'80% della variazione stessa) a partire dal ricevimento della richiesta di revisione con riferimento alle prestazioni non ancora effettuate.

La richiesta di revisione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. La richiesta deve essere debitamente motivata e deve essere allegata adeguata documentazione probatoria (ad esempio la dichiarazione di fornitori o subcontraenti; le fatture pagate per l'acquisto di materiali; le bollette per utenze energetiche). Il RUP provvede a formulare la proposta di revisione entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga alla revisione entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

Art. 23. Subappalto

Il subappalto è regolato dall'art. 119 del Codice, ai sensi del quale è nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate. In relazione al subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

È fatto divieto di subappalto a cascata, ai sensi del comma 17, art. 119 del Codice, in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo relativo all'esecuzione dei particolari servizi oggetto del presente appalto, di natura spiccatamente sociale.

Art. 24. Risoluzione

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, senza limiti di tempo, in presenza delle condizioni stabilite dall'art. 122 comma 1, 2 e 3 del Codice, nonché in presenza di grave inadempimento, secondo quanto stabilito dai commi 4 e 5 del medesimo articolo; in particolare, è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto in ogni momento, quando l'Aggiudicatario contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al Capitolato,

ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal RUP, ovvero non produca la documentazione richiesta.

Si potrà, altresì, procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e sicurezza;
- gravi danni arrecati alle strutture e/o agli impianti durante l'attività dell'aggiudicatario, fatto salvo il risarcimento dei danni medesimi;
- gravi e persistenti inadempimenti degli obblighi contrattuali;
- accertamento operato da Magistratura e/o Forze dell'Ordine su utilizzo della struttura per attività illecite;
- realizzazione non autorizzata di interventi sugli impianti e/o sulle strutture;
- mancata osservanza degli obblighi assunti;
- gravi violazioni e grave inosservanza del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165" e del codice di comportamento adottato dal Comune di Parma;
- indisponibilità dell'aggiudicatario a rispettare gli obblighi derivanti dall'uso pubblico degli impianti;
- inutilizzo totale o parziale dell'impianto;
- in caso di episodi di violenza, doping o gravi accadimenti che pregiudichino le basi morali ed etiche dello sport, nonché la dignità umana e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportiva, imputabili all'aggiudicatario o ai suoi associati, dipendenti, volontari o persone in qualsiasi modo coinvolte nella gestione;
- nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Ente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Costituisce, altresì, causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9-bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

Comporterà la risoluzione del contratto il raggiungimento di un importo delle penali comminate pari al 10% dell'importo contrattuale.

L'aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

L'amministrazione procederà alla risoluzione contrattuale in ogni altra ipotesi espressamente prevista dal presente Capitolato.

Art. 25. Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

L'Ente procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, l'Ente potrà risolvere il contratto qualora fosse accertata la presenza di una o più cause di esclusione di cui agli artt. 94-98 del Codice.

L'Ente può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorrano una o più delle condizioni indicate all'art. 122 comma 5 del Codice.

L'aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del

contratto.

Art. 26. Sospensioni

La sospensione dell'esecuzione trova completa disciplina nell'art. 121 del Codice.

Art. 27. Recesso

L'Ente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi all'aggiudicatario con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente.

In caso di recesso dell'Ente, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Ente che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, lo stesso Ente potrà recedere per giusta causa in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni da comunicarsi all'aggiudicatario con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente paragrafo, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

L'aggiudicatario potrà recedere dal contratto dandone comunicazione con almeno 6 (sei) mesi di preavviso con PEC. Nel caso di recesso unilaterale da parte dell'aggiudicatario, lo stesso dovrà consegnare all'Ente gli spazi ed i locali oggetto della presente convenzione nello stato ordinario di manutenzione e funzionalità secondo la normativa vigente, con esclusione di qualsiasi forma di indennizzo, rimborso o corrispettivo a carico del Comune.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Ente ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto nel caso in cui sopravvengano convenzioni CONSIP o Intercent-ER migliorative rispetto a quelle del presente contratto, secondo le modalità di cui al medesimo art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 28. Fallimento, morte e incapacità dell'aggiudicatario

Il fallimento dell'aggiudicatario comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto.

Qualora l'aggiudicatario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4- ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di

dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 29. Codice di comportamento

L'Aggiudicatario si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D. Lgs. 30/03/01 n.165" e del Codice di Comportamento, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165" e approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/13, come da ultimo modificato e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni in esso indicati siano osservati da tutti i dipendenti e collaboratori, oltre che dai subappaltatori, nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

Art. 30. Scioperi o interruzioni del servizio per cause di forza maggiore

Ai sensi dell'art. 2, comma 6, Legge n. 146/90, in caso di sciopero dei propri dipendenti tale da impedire l'effettuazione del servizio, l'Aggiudicatario/o è tenuta/o a darne comunicazione scritta in via preventiva e tempestiva almeno cinque giorni prima alla Stazione Appaltante del Comune di Parma.

L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare. A titolo meramente esemplificativo e senza alcuna limitazione, sono considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili. Non costituiscono cause di forza maggiore la presenza di traffico, la carenza di organico o i guasti ai mezzi di trasporto (a meno che non siano dovuti ad incidenti documentati).

Art. 31. Cauzione

In sede di stipula contrattuale l'aggiudicatario dovrà costituire regolare cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 117 del Codice, con le modalità previste dall'art. 106 del Codice.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 117 del Codice, la mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'esecutore e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 32. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa

pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. L'aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8 - secondo periodo, Legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

In occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

L'Aggiudicatario, il sub-Aggiudicatario o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante.

Art. 33. Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)

Per la direzione e il controllo dell'esecuzione del presente contratto, la stazione appaltante si avvale di un direttore dell'esecuzione, individuato prima dell'avvio della procedura per l'affidamento e il cui nominativo è indicato sui documenti di gara, al quale sono affidati i compiti e le funzioni di cui all'art. 31, comma 2, dell'allegato II.14 al Codice.

Il Direttore dell'esecuzione potrà essere coadiuvato da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9.

Il direttore dell'esecuzione può essere modificato in corso di vigenza del contratto, su proposta motivata del RUP, con provvedimento espresso della stazione appaltante, da comunicare all'appaltatore.

Art. 34. Foro competente

Per tutte le controversie dipendenti dal presente capitolato sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Parma.

Art. 35. Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), trattano i dati personali oggetto del presente contratto di servizio per finalità ricomprese nello stesso da personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR. I dati saranno comunicati, qualora necessario per l'istruttoria del presente affidamento, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D. Lgs. n. 33/2013. I dati saranno trasferiti in Paesi appartenenti all'Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento.

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali del Comune di Parma è disponibile scrivendo a: dpo@comune.parma.it.

Dovrà essere comunicato il riferimento ed i contatti del Responsabile della Protezione dei Dati Personali dell'aggiudicatario (solo se presente il DPO).

Le parti possono in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR scrivendo a:

- Comune di Parma: urp@comune.parma.it
- Aggiudicatario: xxxxxxxxxxxx

L'informativa estesa, resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR del Comune di Parma, è disponibile nella sezione privacy del sito dell'Ente (<https://www.comune.parma.it/Privacy-3.aspx>) oppure può essere richiesta scrivendo a urp@Comune.Parma.it oppure contattando l'Ente ai seguenti recapiti: Ufficio protocollo di via Largo Torello de' Strada 11/A, numero di telefono 0521/40521 - e-mail 052140521@comune.parma.it.

Il Responsabile della protezione dei dati personali designato dal Titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a dpo@comune.parma.it.

Art. 36. Rinvio

Per quanto non esplicitamente disciplinato nella presente convenzione, si fa riferimento alle normative tutte vigenti in materia.

SEZIONE C - QUADRO ECONOMICO

Impianto	Durata affidamento (mesi)	Valore	Importo Annuale	Importo durata contratto
Lotto 1 "Fratelli Franchini Ugo e William"	100	NETTO IVA	€ 8.000,00	€ 66.666,67
		LORDO IVA	€ 9.760,00	€ 81.333,34

SEZIONE D - SCHEMA DI CONTRATTO

RACCOLTA DELLE SCRITTURE PRIVATE DEL COMUNE DI PARMA OGGETTO: CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “FRATELLI FRANCHINI UGO E WILLIAM” – LOTTO 1 - CIG.

.....

Con la presente scrittura privata, a valere tra le Parti

TRA

*****, nata a ***, il ****cod. fiscale ***, a tutti gli effetti domiciliata per la carica presso la Sede Municipale, la quale interviene al presente atto in qualità di Dirigente del COMUNE DI PARMA (di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente “Ente” o “Stazione Appaltante”), con sede in Parma, Strada Repubblica n. 1, codice fiscale e partita IVA n. 00162210348, incaricata per il Settore “Sport e Giovani” con DSMG *****, Prot. ***** del *****, legittimata a stipulare in nome e per conto dell’Ente ai sensi dell’art.107 del T.U. n. 267 del 18/08/2000, dell’art. 87 dello Statuto Comunale ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n. **** del ****;

E

***** , nato a ***, il ****cod. fiscale: ***, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società di cui oltre, il quale interviene al presente atto in qualità di ***** della ***** con sede legale in ****, C.F. e P. Iva . ****, n. REA: ***** (nel presente atto denominato anche semplicemente “Appaltatore” o “Aggiudicatario”);
di seguito, congiuntamente, “Le Parti”

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale n. *** del **** è stata indetta una procedura aperta, sopra soglia comunitaria, suddivisa in lotti ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per l’affidamento del servizio di gestione dell’impianto sportivo "Fratelli Franchini Ugo e William" del Comune di Parma, sito in Parma, via Volturno n. 93, a fronte di un corrispettivo complessivo posto a base di gara riferito all’intera durata dell’affidamento, pari ad € 66.666,67 (leggasi euro sessantaseimilaseicentosessantasei/67) al netto dell’IVA di Legge, con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108, comma 1, del citato D. Lgs. n. 36/2023;
- con determinazione dirigenziale n. *** del **** sono stati approvati il bando e il disciplinare di gara, nonché i capitolati;

- con determinazione dirigenziale di aggiudicazione N. **** del****, sulle risultanze dei verbali di gara e delle verifiche sul possesso dei requisiti, si è proceduto ad affidare alla società ****, con sede legale in ****, Cod. Fisc. *** e P.IVA ***, il servizio in oggetto per l'importo annuo a titolo di corrispettivo pari ad € *** oltre IVA di legge, stabilendo l'importo contrattuale complessivo per 100 mesi di affidamento pari ad € ***, oltre IVA di legge al 22%;
- le modalità di finanziamento della spesa occorrente per il presente appalto sono quelle indicate nella citata determinazione n. ***;

DATO ATTO CHE

- è stato acquisito il DURC online attestante la regolarità degli adempimenti contributivi ed assicurativi in riferimento all'aggiudicatario (scadenza certificato in data **.**.xxxx);
- sono state effettuate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 95 e 100 del D. Lgs. 36/2023 nei confronti dell'aggiudicatario;
- non si è provveduto all'acquisizione della documentazione antimafia giusta esenzione disposta dalla lett e) del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i.;
- vista la natura dei servizi oggetto del presente contratto, non si è provveduto/ si è provveduto alla redazione del DUVRI, stante l'assenza di rischi interferenziali legati alle attività oggetto del presente contratto, come da dichiarazione rilasciata dal Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ente;
- in sede di offerta, l'Appaltatore ha sottoscritto il "Patto di Integrità in materia di appalti pubblici di lavori, servizi, forniture", allegato materialmente al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- tutta la documentazione è conservata agli atti del Settore Sport;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti, come sopra individuate e costituite, convengono e stipulano quanto segue:

1. OGGETTO DEL CONTRATTO E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Il Comune di Parma, per il tramite del Dr._____, in qualità di Dirigente del Settore Sport dell'Ente, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce, affida alla Società ** con sede in **, C.F. e P.IVA, che - nella persona del suo Presidente/Legale Rappresentante/...Sig. _____ accetta - il servizio di gestione dell'impianto sportivo denominato "Fratelli Franchini Ugo e William", sito in Parma, via Volturmo n. 93.

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le attività, a adempiere agli obblighi e a rispettare le condizioni, inerenti il servizio oggetto del presente atto, tutti specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto (da ora, anche, C.S.A.), conosciuto ed accettato, firmato dalle parti, e qui richiamato come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. DURATA DEL SERVIZIO

Il presente contratto avrà la durata di 100 mesi (leggasi mesi cento) decorrenti dal 01/09/2024 e in ogni caso dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dell'impianto (Prot. del *****) e scadrà, pertanto, il *****. È prevista l'opzione di proroga tecnica, unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 11.

3. CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E FATTURAZIONE

L'Ente si assume l'onere di erogare all'aggiudicatario un importo a titolo di corrispettivo annuo pari a € ***** (leggasi euro *****) al netto dell'IVA. Pertanto, l'importo del corrispettivo per la durata contrattuale di mesi 100 è pari a € ***** (leggasi euro *****) al netto dell'IVA di Legge, atteso che l'offerta economica presentata in sede di gara conteneva un ribasso pari al *****%.

Il corrispettivo sarà erogato in rate trimestrali, posticipate, dietro presentazione di fattura elettronica, con modalità e termini contenuti nell'art. 3 del C.S.A., il cui contenuto viene qui richiamato integralmente.

4. ANTICIPAZIONE

Con riferimento all'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125, comma 1, del Codice dei Contratti si precisa sin da ora che, qualora l'aggiudicatario ne faccia richiesta, la stessa verrà erogata solamente a seguito della presentazione della cauzione ivi prevista e qualora le prestazioni di cui al presente Contratto siano effettivamente iniziate. L'importo massimo erogabile sarà pari al 20% dell'importo contrattuale.

Sulle condizioni e le modalità di tale erogazione, si rimanda integralmente a quanto previsto nell'art. 4 del C.S.A..

5. MODALITA' DEL SERVIZIO

Le modalità del servizio sono individuate secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto, nella sua interezza, e segnatamente all'art. 6 e secondo quanto previsto nell'offerta tecnica presentata.

6. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario del servizio, ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ha assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e, a tal fine, ha dichiarato e comunicato il conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Il mancato adempimento degli obblighi di cui alla predetta Legge e all'art. 32 del C.S.A. comporterà l'immediata risoluzione del contratto. Si richiama al contenuto di quest'ultimo per la normativa di dettaglio.

7. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Appaltatore si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del Codice di Comportamento, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165" e approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/13, come da ultimo modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 30/06/2021, e degli obblighi in esso contenuti, nonché a vigilare affinché gli impegni in esso indicati siano osservati da tutti i dipendenti e collaboratori, oltre che dai subappaltatori, nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

Per ogni violazione non grave, degli stessi, verrà, inoltre, comminata una penale di importo compreso tra € 100,00 e € 500,00.

In caso di gravi e reiterate violazioni degli stessi, si potrà, altresì, procedere alla risoluzione del contratto.

8. GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia fideiussoria definitiva ai sensi del D.M. n. 193 del 16/09/2022. La stessa è resa ai sensi dell'art. 117 del Codice, in favore dell'Ente come segue: polizza n. ***** rilasciata da ***** di Euro ***** emessa in data **/**/2024;

La garanzia di cui sopra non ha beneficiato / ha beneficiato delle riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del Codice dei Contratti. Si richiama l'art. 31 del C.S.A..

9. RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI ASSICURATIVI

La responsabilità e gli obblighi assicurativi sono definiti all'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto; a tal riguardo l'appaltatore ha prestato idonea polizza assicurativa n. ***** /con relative appendici, conforme a quanto stabilito dallo stesso.

10. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE (DEC)

In base a quanto previsto e definitivo, anche con riguardo a compiti e funzioni, all'art. 31, comma 2, dell'allegato II.14 al Codice, nonché all'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto, il DEC è stato individuato nella persona di *****, in qualità di *****.

11. VARIAZIONI CONTRATTUALI

In merito alle variazioni contrattuali, si rinvia integralmente a quanto stabilito nell'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto.

12. SUBAPPALTO

In materia di subappalto, si richiama quanto previsto dall'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto.

13. PENALITA', RISOLUZIONE E RECESSO

In tema di penalità, risoluzione e recesso si richiama quanto espressamente previsto agli artt. 21, 24 e 27 del Capitolato Speciale d'Appalto.

14. SPESE

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti, conseguenti e occorrenti per l'esecuzione e gestione del contratto sono a totale carico dell'Aggiudicatario, salvo eventuali esenzioni previste dalle normative vigenti in materia.

Il presente è redatto nella forma della scrittura privata non autenticata e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale, con oneri a carico dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 18, comma 10 e dell'Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023/In riferimento all'imposta di bollo, come da dichiarazione presente in atti, l'Appaltatore medesimo, in ragione della forma giuridica di _____, beneficia dell'esenzione di cui_____.

Il presente atto è registrabile in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986 con oneri a carico del richiedente.

15. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Parma ai sensi dell'art. 34 del C.S.A..

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti restano Titolari autonomi e determinano i propri fini nonché i mezzi, rispondendo ciascuno del trattamento posto in essere e si impegnano, per quanto di propria competenza, al

rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), trattano i dati personali oggetto del presente contratto di servizio per finalità ricomprese nello stesso da personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR. I dati saranno comunicati, qualora necessario per l'istruttoria del presente affidamento, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D. Lgs. n. 33/2013. I dati saranno trasferiti in Paesi appartenenti all'Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento.

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali del Comune di Parma è disponibile scrivendo a: dpo@comune.parma.it.

Il Responsabile della protezione dei dati personali di (Contraente) è disponibile scrivendo a xxxxxxxxxx (lasciare solo se presente il DPO).

Le parti possono in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR scrivendo a:

- Comune di Parma: urp@comune.parma.it
- Aggiudicatario: xxxxxxxxxxxx

L'informativa estesa, resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR del Comune di Parma, è disponibile nella sezione privacy del sito dell'Ente (<https://www.comune.parma.it/it/informazioni-general/privacy-gdpr>) oppure può essere richiesta scrivendo a urp@Comune.Parma.it oppure contattando l'Ente ai seguenti recapiti: Ufficio protocollo di via Largo Torello de Strada 11/A,

numero di telefono 0521/40521 - e-mail 052140521@comune.parma.it

ART. 17 - SICUREZZA E RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione. 2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente. 6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. 7. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di

detta citazione. 8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto. 9. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione

18. RINVIO

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente contratto, si rimanda a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e alle normative tutte vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per il COMUNE DI PARMA//***** (firma digitale)

Per *****//*****//***** (firma digitale)
